

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-382 del 25/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta ISAMIA s.r.l. con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Via Canapa n. 53; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di BAR, RISTORANTE E VINERIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-263 del 18/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 34113/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **ISAMIA s.r.l.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Via Canapa n. 53; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **BAR, RISTORANTE E VINERIA.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 04/10/2018, assunta al P.G. dell'Ente al n. 121902, Pratica Suap n. 2018/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 17/08/2018 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/13695 del 12/11/2018, dalla ditta **ISAMIA s.r.l.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Via Canapa n. 53 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **BAR, RISTORANTE E VINERIA;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico in quanto intende organizzare attività musicali;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il Nulla Osta con prescrizioni del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara P.G. n. 121902/2018, assunto al Prot. Gen. di ARPAE in data 25/01/2019 con il n. PG/2019/13206, riguardante sia l'impatto acustico che lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nel quale è stato specificato che;

1. Visto lo studio di impatto acustico datato Settembre 2018 e viste le conclusioni riportate dal tecnico in acustica nel predetto elaborato tecnico, di seguito riportate:

- *“.....Il rumore proveniente dal bar, in facciata ai ricettori non è significativo, né a finestre aperte, né tantomeno a finestre chiuse. Si è pertanto stimato il rumore al ricettore considerando la propagazione aerea tra gli ambienti, escludendo la trasmissione per via strutturale visti gli interventi volti all'isolamento acustico effettuati negli anni passati con pannellatura in cartongesso.....”*
- *“..... L'impianto di diffusione sonora, preso in esame nella presente relazione, è stato tarato come sopra specificato, per avere una propagazione sonora conforme alle indicazioni legislative. Dalle analisi delle misurazioni effettuate, si evidenzia il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica ed il rispettato il criterio differenziale in entrambi i periodi di riferimento.....”*

2 “Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente”;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara alla Ditta **ISAMIA s.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Via Canapa n. 53, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01972890386, per l'esercizio dell'attività di **BAR, RISTORANTE E VINERIA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'impianto di diffusione sonora interno al locale dovrà essere tarato come esemplificato a pag. 28 di 33 della Valutazione d'impatto acustico di settembre 2018 allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
2. Dovranno essere comunicate al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara eventuali modifiche apportate al sistema di diffusione sonora e dei dispositivi al suo servizio, indicando in particolare marca, modello, potenza sonora e disposizione planimetrica delle casse, ecc.;
3. Qualora dovessero essere effettuate delle modifiche tecniche o gestionali sia dell'impianto di diffusione sonora sia delle caratteristiche acustiche del locale che potrebbero determinare

effetti peggiorativi della situazione analizzata nella Valutazione d'impatto acustico redatta nel settembre 2018 dovrà essere presentata istanza di modifica allegando una nuova Valutazione d'impatto acustico;

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, mediante gli organi preposti per legge, tutte le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento del rispetto in qualsiasi momento delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;
5. L'esercente dovrà per quanto possibile curare che il comportamento degli avventori interni ed esterni al pubblico esercizio sia tale da non creare disturbo e dovrà altresì impegnarsi a favorire e a stimolare un comportamento civile verso gli avventori che sostano presso l'uscita del locale;
6. Eventuali manifestazioni musicali che comportano l'uso di sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la normale attività del pubblico esercizio dovranno rispettare le disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del regolamento del Comune di Ferrara che disciplina le attività rumorose temporanee;
7. L'Unità Trattamento Aria presente nel cortile interno retrostante il locale dovrà essere monitorata dal punto di vista acustico al fine di verificare durante il suo utilizzo nel periodo estivo se rispetti i limiti di differenziali di immissione diurno e notturno nei confronti del ricettore definito R1 nella citata Valutazione d'impatto acustico;
8. Qualora la ditta disponga nel periodo estivo i tavoli del ristorante all'esterno del locale in area di propria proprietà, dovrà monitorare dal punto di vista acustico tale distesa al fine del rispetto dei limiti di cui al capoverso precedente nei confronti del ricettore R2 descritto nella Valutazione d'impatto acustico del 2018 allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.